

Pagamento delle spese

SECONDA GIORNATA

- Con il termine di “pagamento delle spese” intendiamo tutte quelle attività che vanno dall’emissione del decreto di pagamento (di competenza del magistrato) o dell’ordine di pagamento (di competenza del funzionario giudiziario) ai sensi dell’art. 168 TU, con la tecnica legislativa dell’individuazione di una regola generale (competenza del funzionario) e della eccezione espressamente indicata dalla legge (competenza del magistrato), alla concreta erogazione e concreta riscossione da parte del beneficiario.

- Avendo già analizzato la diversità di regime e di giustificazione alla base delle due distinte competenze nella prima parte del corso, affrontiamo più nello specifico il tema delle modalità di concreta erogazione e riscossione delle somme liquidate, da parte del beneficiario.
- Una volta dichiarato esecutivo il decreto e quindi non più opponibile, occorre procedere alla emissione del modello di pagamento.

Volendo descrivere tale attività particolarmente complessa dobbiamo innanzi tutto enunciare la normativa molto dettagliata che la caratterizza e che è contenuta principalmente nelle seguenti norme:

- . Legge di contabilità generale dello Stato (RD 2440 del 18/11/1923)
- . Regolamento di esecuzione della suddetta legge (RD 827 del 23/5/1924)
- . Istruzioni Generali sul Servizio del Tesoro (IGST) APPROVATE con DM 29/5/2007.

- **Appare utile in questo contesto e ancor prima di mettere in evidenza i differenti adempimenti a cui è tenuto l'Ufficio ordinante e l'Ufficio del Funzionario delegato, precisare che l'originaria impostazione del TU sulle modalità di pagamento delle spese era dato dagli artt. 173-175.**
- **Queste norme prevedevano che i Concessionari fossero abilitati a eseguire i pagamenti utilizzando le entrate**
- **del bilancio provenienti dal recupero crediti delle somme a loro dovute per pene e spese di giustizia e, a richiesta del beneficiario, anche gli Uffici Postali.**

- Questi ultimi erano sempre tenuti al pagamento nel caso di Uffici aventi sede in Comuni in cui non vi erano sportelli del concessionario.
- Fino al Luglio del 2006 in mancanza di convenzioni tra Ministero della Giustizia e Concessionari, il pagamento delle spese di giustizia è stato sempre assicurato dagli Uffici Postali.

- Il sistema di pagamento appena delineato è stato tuttavia completamente cancellato dall'art. 21 D.L. n. 223 del 4/7/2006 (cd. Decreto Bersani) conv. In L. 248 del 4/8/2006, che ha sostanzialmente:
 - 1) reso inammissibile il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali per il pagamento delle spese di giustizia eccetto che per le notifiche concernenti procedimenti penali

- 2) disposto che al pagamento delle spese di giustizia si procede con il ricorso alle ordinarie procedure stabilite dalla normativa in tema di contabilità generale dello Stato.
- Dalla relazione accompagnatoria del testo di legge si evince che tale nuova modalità di pagamento era necessaria al fine di consentire, attraverso il risparmio degli agi dovuti per il servizio postale prestato, il rispetto dei vincoli di bilancio e la eliminazione delle cd. Eccedenze di spesa.

- Attualmente pertanto i pagamenti vengono effettuati mediante accredito sui conti correnti postali o bancari comunicati dal beneficiario.
- Per quanto attiene alla residua competenza degli Uffici Postali gli Uffici Unep emettono mandato di pagamento Mod 177 e l'Ufficio postale competenza procede al pagamento; entro il giorno 10 del mese successivo l'Ufficio Postale trasmette il prospetto riepilogativo dei pagamenti al Funzionario Delegato per i relativi rimborsi e regolazioni contabili ma il Ministero ha disposto che tale trasmissione avvenga per il tramite degli Uffici pagatori che effettuano un primo controllo dei prospetti riepilogativi.

Adempimenti dell'Ufficio Ordinante e del Funzionario Delegato

- Dalla nuova disciplina dettata dalla L. 248/06 e il rinvio alle norme della contabilità generale dello Stato discende la nomina ministeriale delle figure dei Funzionari delegati nelle persone dei Dirigenti Amministrativi distrettuali per il pagamento delle spese di giustizia che gravitano sui due capitoli di bilancio contraddistinti dai nn. 1360 e 1362 quest'ultimo per il pagamento delle somme dovute ai magistrati onorari (Got-Vpo-Goa)

- Per Ufficio ordinante la spesa intendiamo l'Ufficio giudiziario presso cui è incardinato ed espleta le sue funzioni sia il magistrato competente alla liquidazione attraverso il decreto di pagamento che il funzionario attraverso l'ordine di pagamento.
- L'Ufficio ordinante forma per ciascun fascicolo processuale un sottofascicolo delle spese di giustizia anticipate dall'Erario e in cui confluirà l'originale del Foglio Notizie, tutti documenti inerenti le liquidazioni comprese le istanze dei beneficiari, i decreti/ordini di pagamento, i referti delle relative comunicazioni, i documenti giustificativi delle spese rimborsate ai beneficiari stessi, le copie delle fatture emesse in quanto l'originale delle fatture va trasmesso al Funzionario Delegato.

- A seguito dell'istituzione della figura del Funzionario delegato nominati con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia, l'Ufficio ordinante attraverso il sistema ormai informatizzato SIAMM emette un prospetto riepilogativo delle spese in cui in particolare trova spazio la competenza a operare le trattenute e a contabilizzarle, del funzionario dell'Ufficio, a seguito di precisa direttiva ministeriale che anche in caso di decreto del magistrato, ha demandato l'esatta quantificazione delle ritenute e l'applicazione del regime fiscale del singolo beneficiario, al funzionario, dovendosi limitare il magistrato a liquidare la somma al lordo del trattamento fiscale (Iva Irpef., addizionali contributi previdenziali e imposta di bollo).

- Gli Uffici ordinanti le spese devono attenzionare tutta la documentazione da inviare al Funzionario Delegato per consentire la sollecita emissione del Mod 31 CG modello che ha oramai sostituito il Mod 177 e con il quale vengono emessi ordinativi di pagamento tratti sugli ordini di accreditamento, distinti per i due Cap. di bilancio; qui di seguito ricordiamo proprio gli adempimenti principali per le due categorie di spese:
 - Cap 1362 per il pagamento dei compensi alla magistratura onoraria:
 - A) originale ordine di pagamento del funzionario
 - B) attestazione del funzionario responsabile delle udienze celebrate dal magistrato e della durata delle stesse.

- Cap. di bilancio 1360:
- A) duplice copia conforme all'originale custodito nel fascicolo di ufficio, del decreto di pagamento con attestazione della irrevocabilità
- B) fattura in originale e copia conforme
- C) Istanza di liquidazione e nota spese del beneficiario
- D) Originale e copia della documentazione spese
- E) per i testi: originale della citazione e attestazione del cancelliere della regolare presenza in udienza, eventuale autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

- Il Funzionario delegato è un ordinatore secondario di spesa il quale eroga fondi posti a sua disposizione attraverso ordini di accreditamento aperti da un organo primario di spesa.
- L'ordine di accreditamento viene emesso distintamente per capitolo di bilancio e reca una data e un numero progressivo di emissione.

Il Funzionario delegato inoltra periodicamente al Ministero, a seconda del fabbisogno, la richiesta di accreditamento fondi.

L'Amministrazione centrale invia il titolo cartaceo all'Ufficio Centrale per il Bilancio del Ministero per la registrazione contabile e il controllo finanziario; dopo il visto di quest'ultimo provvede a emettere l'ordine di accreditamento all'Ufficio di Tesoreria e sempre telematicamente attraverso sistema SICOGÉ, a comunicare l'avvenuta emissione dell'ordine di accreditamento.

- Questa comunicazione sta ad indicare che la richiesta del Funzionario Delegato è stata accolta e a breve sarà seguita dalla effettiva disponibilità dei fondi.
- Successivamente, sempre attraverso il SICOGE il Funzionario Delegato emette l'ordinativo di pagamento (Mod 31 CG) inserendo nel sistema i dati anagrafici del beneficiario, indirizzo, cod. fisc, somma lorda, ritenute fiscali, somma netta, le coordinate bancarie o postali, estremi fattura, delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, procede alla registrazione degli ordinativi emessi nel registro Mod 26CG e comunicare al beneficiario l'avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento mediante avviso di pagamento (Mod 21 CG) sostituendo con tale ultimo modello l'avviso previsto dall'art. 177 TU

- Completati tali adempimenti i titoli di pagamento vengono trasmessi all'organo di tesoreria che deve materialmente effettuare il pagamento.
- Gli Uffici della Banca d'Italia che svolge anche funzioni di Tesoreria Territoriale dello Stato hanno recentemente implementato la modalità telematica del flusso di attività appena descritto attraverso la firma digitale e l'invio appunto telematico del titolo di pagamento da parte del Funzionario Delegato.

- Per i pagamenti superiori a € 10.000,00 il Funzionario Delegato prima di emettere il mandato di pagamento deve richiedere ad Equitalia Servizi SPA se sussistono a carico del beneficiario cartelle di pagamento non pagate per un importo almeno pari a € 10000,00
- Se Equitalia risponde negativamente o non risponde entro 5 gg. Il F.D. può procedere al pagamento; in caso contrario sospenderà il pagamento comunque per non più di 30 gg entro i quali deve intervenire la notifica dell'ordine di pagamento e trascorsi i quali dovrà effettuare il pagamento (DM Mef del 18/1/2008)

Attività di controllo

- Il controllo del Funzionario delegato innanzi tutto investe
- 1) la regolarità formale del prospetto riepilogativo delle spese e la sua corrispondenza con quanto previsto nel decreto di pagamento;
- 2) conformità dello stesso decreto alle norme di legge con eventuale restituzione all'Ufficio ordinante per le correzioni.
- 3) Regolarità delle ritenute operate rispetto al regime fiscale dichiarato dal beneficiario.

Responsabilità e recupero somme indebitamente pagate

- Dall'art. 28 della nostra Costituzione discende la previsione della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti statali secondo le leggi penali, civili e amministrative.
- In particolare inoltre gli artt. 81-82-83 legge di contabilità generale dello Stato e il TU sulla Corte dei Conti prevedono che "l'impiegato che nell'esercizio delle sue funzioni per dolo o colpa cagioni danno all'Erario è tenuto a risarcirlo.

- Se per il funzionario tale responsabilità non è messa in dubbio dalla natura amministrativa della sua posizione e qualifica, le stesse norme citate sottendono analoga responsabilità per i magistrati; l'art. 81 L. generale di contabilità estende la responsabilità amministrativa a tutti i "pubblici ufficiali stipendiati dallo Stato compresi quelli dell'ordine giudiziario"

Art. 187 T.U.

- Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.
- Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'art.14, D.L. 9.7.1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

Art. 172 T.U.

- I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

Art. 1, comma 1 e 2, L. n. 20/1994

- La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.
- Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

- Tale responsabilità non esclude né limita l'indipendenza della magistratura pure garantita dalla Costituzione ma che non costituisce esimente o garanzia di irresponsabilità anche quando egli eserciti la funzione giurisdizionale in senso ampio.
- L'esistenza di sentenze della Corte dei Conti che hanno riconosciuto la responsabilità amministrativa del magistrato ad esempio nelle liquidazioni ai periti ci introduce nel difficile argomento della delimitazione tra responsabilità del magistrato il cui decreto di pagamento è già titolo per il pagamento, e ordinativo di pagamento del funzionario delegato.

- Possiamo provare a risolvere tale problematico rapporto solo introducendo prassi che nell'ottica comune di salvaguardia e soddisfacimento dell'interesse dello Stato alla regolarità dell'azione amministrativa e al rispetto della legge, riescano a prevenire qualsiasi conflitto e divergenza.

Categorie di beneficiari e trattamento fiscale

- DIFESA NEL GRATUITO PATROCINIO, DIFESA DI UFFICIO, DIFESA DI PERSONA IRREPERIBILE E DIFESA MINORE: Redditi da lavoro autonomo
- Professionista emette fattura: compensi assoggettati a IVA e ritenuta IRPEF al 20%
- Contributo Cassa assoggettato a IVA ma non a Irpef
- RICORDIAMO: che i rimborsi per spese non sostenute in nome e per conto del committente o rimborsi forfettari (vd. Carburante e spese di viaggio) sono sempre assoggettati a Iva e ritenuta d'acconto Irpef.

- Non sono tassati solo ed esclusivamente i rimborsi di spese documentate (cioè documentati con fatture intestate direttamente al committente da ultimo vd. Circ. dell'11/7/2001). Non sono tassati non rientrando nella base imponibile i rimborsi di spese sostenute per diritti di cancelleria bolli, concessioni governative in quanto effettuati nell'interesse e per conto del committente
- Se la fattura non soggetta ad Iva superi l'importo di € 77,47 va applicata l'imposta di bollo di quietanza di € 1,81

- DIFESA NEL GRATUITO PATROCINIO, DIFESA DI UFFICIO, DIFESA DI PERSONA IRREPERIBILE E DIFESA MINORE:
Contribuente minimo
- Il Professionista che adotta tale regime ha l'obbligo di apporre sulla fattura l'imposta di bollo di € 1,81; la fattura non reca l'addebito IVA; non bisogna più detrarre dal Mod 177 TU l'importo di 1,81 a titolo di quietanza; i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non subiscono la ritenuta d'acconto del 20%; a tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme si riferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva con conseguente non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Le indennità e i compensi corrisposti ai Magistrati Onorari (G.O.A., G.O.T., V.P.O.), ai Giudici Popolari, ai Periti, agli Esperti del Tribunale e delle Sezioni di Corte di Appello per i minori, agli Interpreti, ai Traduttori ed altri Ausiliari del Giudice, ai Periti e Consulenti sanitari, ai Custodi sono qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53 T.U.I.R.), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale (art. 55 T.U.I.R.).

Per i soggetti che esercitano un'arte o professione, le indennità percepite sono attratte nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, anche nel caso in cui prestino la loro opera nell'ambito di uno studio associato o di un'associazione professionale (Nota Min. Giust., DG Civile, 14608 del 31.1.08).

- AUSILIARI DEL MAGISTRATO:
- Le somme percepite dagli ausiliari del magistrato costituiscono ai sensi della lett. F art. 50 L. 917/86 TUIR redditi assimilati al lavoro dipendente , sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitino un'arte o una professione di cui all'art. 53 co. 1 e non siano effettuate nell'esercizio di una impresa commerciale. Pertanto si possono verificare due ipotesi

- A) se l'ausiliario è un soggetto che esercita una libera professione o svolge attività commerciale quindi è titolare di partita IVA, le somme percepite sono considerate reddito da lavoro autonomo e pertanto comportano emissione di fattura con il calcolo delle ritenute e contributi previdenziali.
- B) se l'ausiliario non esercita una libera professione o non svolge attività commerciale, le somme percepite costituiscono reddito assimilato a lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e Irap. Su tali somme non deve più trattarsi il bollo di quietanza di € 1,81.
- Le spese sostenute dall'ausiliario per l'incarico da questi anticipate e previamente autorizzate dal magistrato, in questo secondo caso non devono essere incluse nella base imponibile e i compensi erogati ai propri collaboratori costituiranno reddito solo in capo a questi.

- CUSTODI GIUDIZIARI:
- Essendo titolari di partita Iva sono tenuti all'emissione di fattura e con applicazione di Iva al 21%.
- TESTI
- L'indennità non è tassata; costituisce base imponibile solo la somma liquidata per indennità eccedente € 46,48.
- Sul Mod ex 177 TU non va più detratta l'imposta di bollo di € 1,81.
- Per le Imprese Commerciali vedi regime dei CUSTODI

- MEDICI IN REGIME DI INTRAMENIA
- Per il medico che opera in regime di intramoenia la fattura viene emessa dalla ASL di appartenenza la quale applicherà in fattura l'aliquota Iva al 21 %.
- Il Mod ex art. 177 va intestato in favore della ASL e non al professionista.
- In caso di prestazione resa dal medico in proprio anche se previa autorizzazione della ASL di appartenenza non troverà applicazione il regime precedente.

- ESPERTI DI TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA E GIUDICI DI PACE
- I compensi percepiti dai predetti soggetti sono da considerarsi redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e come tali assimilati allo stesso regime fiscale anche tali funzioni pubbliche sono esercitate da soggetti che esercitano un'arte o professione. Sono pertanto assoggettati a Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap. Su tali somme non si deve più trattenere l'imposta di bollo di € 1,81.

- COMPENSI DA CORRISPONDERE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA (Got, VPO,Goa)
- Trattandosi generalmente reddito di lavoro autonomo cioè prodotto nell'esercizio di arti o professioni, i compensi sono assoggettati a IVA e a ritenuta d'acconto Irpef; Tutte le somme corrisposte a titolo di rimborso spese rientrano nella base imponibile Irpef e Iva.
- Nel caso in cui rientri nel regime fiscale semplificato cd. Contribuente minimo, è dovuta l'imposta di bollo di € 1,81 da apporre con marca sulla fattura.

- Per i GOT GOA e VPO in caso di regime fiscale di reddito assimilato a lavoro dipendente, possono essere eseguiti i pagamenti mensili attraverso ruoli di partita fissa gestiti dal Ministero dell'Economia con la procedura telematica dei Giudici NET dall'Ufficio presso cui svolge la funzione il giudice onorario.

- **INDENNITA' CORRISPOSTA AI GIUDICI POPOLARI:**
Le somme percepite dai giudici popolari costituiscono ai sensi della lett. F art. 50 L. 917/86 TUIR redditi assimilati al lavoro dipendente , sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitino un'arte o una professione di cui all'art. 53 co. 1 e non siano effettuate nell'esercizio di una impresa commerciale. Pertanto si possono verificare due ipotesi

- A) se il giudice popolare è un soggetto che esercita una libera professione o svolge attività commerciale quindi è titolare di partita IVA, le somme percepite sono considerate reddito da lavoro autonomo e pertanto comportano emissione di fattura con il calcolo delle ritenute e i contributi previdenziali.
- B) se il giudice popolare non esercita una libera professione o non svolge attività commerciale, le somme percepite costituiscono reddito assimilato a lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e Irap. Su tali somme non deve più trattenersi il bollo di quietanza di € 1,81.

SOSTITUTO DI IMPOSTA

Adempimenti

- L'art. 184 del TU prevede che il Funzionario Delegato in qualità di sostituto di imposta effettui il versamento delle imposte e delle ritenute fiscali.
- Per consentire il sollecito pagamento delle imposte, gli Uffici periferici devono comunicare entro l'ultimo giorno del mese le ritenute irpef effettuate nonché le addizionali regionali e quelle comunali per le categorie di redditi assimilati a quelle da lavoro dipendente.

- Sempre per gli stessi compensi sarà comunicata l'Irap.
- Resta a carico dell'Ufficio che dispone il pagamento la compilazione del Mod 770 entro il 30 giugno per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e della certificazione unica CUD entro il 15 marzo, sempre per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, sulla scorta della comunicazione da parte del Funzionario Delegato degli importi versati per tali ritenute.

Statistiche

- Il software informatico di gestione delle spese di giustizia SIAMM consente l'estrazione dei prospetti statistici che la Direzione Generale delle Statistiche prescrive con cadenza semestrale e relative a:
 - 1) le spese pagate nel semestre distinte per categorie di beneficiari (ausiliari difensori custodi ecc) e per materia (civile e penale)

2) Le spese prenotate a debito iscritte nel Reg. Mod 2ASG anche qui distinte per contributo unificato, imposta di registro, ipotecaria e catastale, diritti di copia.